



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

ANNI 2017-2019

INDICE

PREMESSA

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

ART. 2 VALUTAZIONE DEL RISCHIO DELLA CORRUZIONE

ART. 3 AZIONI PREVENTIVE

ART.4 MISURE DA ADOTTARE

MISURE SPECIFICHE

ART. 5 LA FORMAZIONE DEL PERSONALE NELLE ATTIVITA' A MAGGIOR RISCHIO

ART. 6 CODICE DI COMPORTAMENTO

ART.7 OBBLIGO DI SEGNALZIONE E ASTENSIONE

ART.8 CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE DI INCARICHI AI DIPENDENTI

ART. 9 INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' DI INCARICHI

ART. 10 ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO

ART. 11 INCARICHI NON AFFIDABILI AI SENSI DELL'ART. 35 BIS D. LGS. 165/2001

ART.12 TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALA L'ILLECITO

ART. 13 ROTAZIONE DEL PERSONALE

ART. 14 MONITORAGGIO DEI TERMINI

ALTRE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

ART. 15 MERCATO ELETTRONICO PROVINCIALE

ART. 16 PATTI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI

ART. 17 TRASPARENZA

ART. 18 CONTROLLI

ART. 19 OSSERVANZA DEL PIANO

PREMESSA

L'approvazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*” (c.d. legge Anticorruzione) ha segnato un punto di svolta nell'approccio al fenomeno della corruzione, inquadrato non più solo dal punto di vista del contrasto penale, ma anche da quello organizzativo-amministrativo nella prospettiva di una più efficace prevenzione generale unita ad una maggior promozione dell'etica pubblica. Una spinta determinante all'approvazione della legge 190/2012 è derivata dalla necessità di adeguare l'ordinamento giuridico italiano agli *standards* internazionali in tema di lotta alla corruzione ed attuare gli strumenti sovranazionali in materia già ratificati dal nostro Paese (Convenzione dell'ONU contro la Corruzione di data 31 ottobre 2003, ratificata ai sensi della Legge 3 agosto 2009, n. 116 e Convenzione Penale sulla Corruzione di data 27 gennaio 1999, ratificata ai sensi della Legge 28 giugno 2012, n. 110). Le convenzioni internazionali pongono le misure di trasparenza ai primi posti tra quelle di prevenzione della corruzione ed individuano nel “diritto di accesso” la misura fondamentale per garantire la trasparenza, riconoscendo a tutti i cittadini il diritto di accedere direttamente all'intero patrimonio informativo delle pubbliche amministrazioni, fatti salvi i limiti in materia di tutela della *privacy*.

La Legge anticorruzione eleva la trasparenza, alla stregua di quanto già stabilito dall'articolo 11 del D. Lgs. 150/2009, ad un livello delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, comma 2, let. m), della Costituzione, diventando un fondamentale strumento di prevenzione di fenomeni di illegalità, nella misura in cui si rendono evidenti i dati relativi a tutti gli ambiti di intervento delle amministrazioni, unita ad una forma di rendicontazione dell'azione pubblica, attraverso sistemi di *accountability* dell'organizzazione e dell'azione amministrativa.

Nella prevenzione e contrasto alla corruzione e all'illegalità, si segna l'importante novità nell'ordinamento italiano del ruolo centrale assegnato alla prevenzione amministrativa della corruzione, dettando misure più efficienti rispetto alle misure meramente sanzionatorie.

In data 24 luglio 2013 in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni è stata sancita l'intesa per l'attuazione dell'articolo 1, commi 60 e 61 della Legge n. 190/2012 con la quale vengono definiti gli adempimenti e i termini per l'attuazione da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano del Piano triennale di prevenzione della corruzione anni 2014-2016. Con deliberazione n. 72 di data 11 settembre 2013, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione e i relativi allegati, nei quali sono state puntualmente declinate specifiche indicazioni operative alle quali attenersi nella stesura dei Piani Triennali di prevenzione della corruzione.

Disposizioni generali

ART. 1 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Con l'approvazione del presente Piano è data attuazione a quanto previsto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modificazioni, nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e relative norme di attuazione.

Il Piano triennale rappresenta il documento principale dell'Amministrazione per la definizione della strategia di prevenzione della corruzione all'interno dell'Ente: un documento di natura programmatica che ricomprende tutte le misure obbligatorie previste dalla normativa e quelle ulteriori, coordinando gli interventi da attuare.

Il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione ha validità per il triennio 2017-2019 ed è stato predisposto tenendo conto del Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito solo PNA) aggiornato con deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito solo ANAC) n. 12

di data 28 ottobre 2015 ed in linea con le previsioni contenute nei precedenti Piani 2014-2016 e 2015-2017.

Il Piano è aggiornato annualmente entro il 31 gennaio e comunque, ogni qualvolta si renda necessario recepire nuove disposizioni ovvero intervengano mutamenti nell'organizzazione e/o nell'attività dell'Amministrazione.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione del Parco Adamello-Brenta è il Vice-Direttore dell'Ente, ing. Massimo Corradi, nominato con deliberazione della Giunta esecutiva n. 7 di data 16 gennaio 2017. Il Piano è predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione.

Entro il 15 gennaio di ogni anno il Responsabile della prevenzione della corruzione redige una relazione annuale sull'efficacia e l'attuazione delle misure di prevenzione definite nel presente Piano. La relazione annuale è pubblicata sul sito internet dell'Ente – sezione Anticorruzione.

ART. 2 LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DELLA CORRUZIONE

Il processo di analisi del rischio della corruzione è svolto nel rispetto del Piano Nazionale anticorruzione, considerato anche quanto chiarito da ANAC secondo cui *“il Piano anticorruzione non è un documento di studio o indagine, ma uno strumento per l'individuazione di misure concrete da realizzare (...) quanto ad efficacia preventiva della corruzione”*. Il risultato è, quindi, uno strumento a supporto della gestione che permetterà l'introduzione di efficaci misure di prevenzione che interessano tutti i livelli organizzativi.

Si è ritenuto, inoltre, opportuno - come previsto nella circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica e ribadito dal PNA - ampliare il concetto di corruzione, ricomprendendo tutte quelle situazioni in cui *“nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. (...) Le situazioni rilevanti sono quindi più ampie della fattispecie penalistica e sono tali da ricomprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, capo I del codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite”*.

A seguito dello svolgimento del processo di analisi del rischio della corruzione, la valutazione del rischio nei processi gestiti dall'Ente Parco è pubblicata sul sito istituzionale. Sono considerate esposte al maggior rischio di corruzione quelle che hanno conseguito un valore complessivo del livello di rischio della corruzione maggiore di 10.

In esito al processo del rischio sono state predisposte una serie di azioni che contemplano anche le attività con un rischio “basso”, ma meritevole di attenzione, predisponendo strumenti che rendano efficaci le azioni di prevenzione.

Le attività considerate a maggior rischio di corruzione sono:

- le attività oggetto di autorizzazione e pareri di conformità urbanistica al Piano del Parco;
- le attività di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alle modalità di selezione prescelta secondo:
 - a) la L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e ss.mm - Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012;
 - b) il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg

- Regolamento di attuazione dell'art. 17, comma 2, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 recante norme in materia di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa all'affidamento di servizi ad alta intensità di manodopera;
- c) la L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e ss.mm - Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti;
 - d) il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 11 MAGGIO 2012, N. 9-84/LEG Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici;
 - e) la L.P. 19 luglio settembre 1990 n. 26 e ss.mm Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento;
 - f) il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 MAGGIO 1991, N. 10-40/LEG. Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento";
- i concorsi, le prove selettive per l'assunzione di personale e le progressioni di carriera;
 - il conferimento di incarichi di collaborazione;
 - la pianificazione del territorio del Parco e la concessione di deroghe urbanistiche.

ART. 3 AZIONI PREVENTIVE

Al 31 dicembre 2016 figura che il Parco Adamello-Brenta ha 30 dipendenti a tempo indeterminato più un dipendente a tempo determinato (Dirigente dell'Ente) appartenenti al comparto autonomie locali e n. 13 dipendenti a tempo indeterminato assunti con contratto di addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria.

Viste le ridotte dimensioni dell'Ente, per l'assunzione del personale, sia a tempo indeterminato che determinato del comparto autonomie locali, l'Amministrazione si avvale delle graduatorie della Provincia Autonoma di Trento secondo quanto prevede l'art. 38 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 "*Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento*" "*omissis...gli enti funzionali provvedono in via preferenziale a reclutare il personale di cui necessitano mediante ricorso alle graduatorie dei vincitori dei concorsi unici espletati dalla Provincia*". L'applicazione di tale norma riduce inevitabilmente il rischio di corruzione nell'ambito dei processi di assunzione del personale.

Per quanto riguarda le procedure di appalto, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 36 ter 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "*Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento*" e delle relative Direttive provinciali, il Parco Adamello-Brenta si rivolge all'Agenzia Provinciale per gli appalti e i contratti (APAC) istituita presso la Provincia autonoma di Trento per l'espletamento di procedure di gara di lavori di valore superiore ad 1 milione di euro e per l'affidamento di servizi e di forniture qualora non siano utilizzabili gli strumenti elettronici messi a disposizione da APAC o da Consip (convenzioni/mercato elettronico), per un importo maggiore a 46.000,00 euro. L'applicazione di tale normativa riduce, considerata anche la contrazione delle risorse negli ultimi anni, l'ambito delle procedure di gara gestite dall'Ente ed il rischio corruttivo connesso.

Si evidenzia, infine, l'estesa applicazione della dematerializzazione dei documenti e della firma digitale, unitamente all'adozione nel corso del 2015 del protocollo informatico Pitre, quale idoneo strumento in grado di tracciare qualsiasi operazione riducendo il rischio di manomissione dei documenti.

Nel corso del 2016 non vi sono state segnalazioni di condotte illecite e alcun ricorso giurisdizionale avverso l'Ente, né sono stati avviati procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti.

ART. 4 MISURE DA ADOTTARE

La riduzione delle opportunità di corruzione, l'aumento della capacità di scoprire casi di corruzione e la creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione sono obiettivi che vengono realizzati tramite una serie di azioni, dirette e trasversali che l'Ente si è già impegnato ed ha intrapreso nel corso del triennio 2014-2016 e che intende perseguire anche nelle prossime annualità. Oltre alle azioni obbligatorie previste dal PNA, l'Ente ha previsto ulteriori misure per prevenire il rischio corruttivo.

Misure specifiche

ART. 5 LA FORMAZIONE DEL PERSONALE NELLE ATTIVITA' A MAGGIOR RISCHIO

Nella prevenzione dei fenomeni di corruzione una idonea formazione del personale assume un ruolo primario, essendo uno dei principali strumenti di prevenzione. Il Parco, considerata la propria dimensione, si avvale di strutture esterne/professionisti per la formazione dei propri dipendenti. Nel corso del 2015 tutto il personale dell'Ente sia a tempo determinato che indeterminato è stato coinvolto in attività di formazione in materia di anticorruzione, Per l'anno 2017 dovranno essere programmati corsi di aggiornamento in materia di anticorruzione per il personale che ricoprirà incarichi direttivi nei settori maggiormente esposto al rischio corruttivo (direttori e Dirigente).

ART. 6 CODICE DI COMPORTAMENTO

Con deliberazione della Giunta esecutiva n. 96 di data 25 agosto 2014, l'Ente ha adottato il nuovo Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217/2014. Nei contratti, negli atti di incarico e nei bandi, è stata inserita a decorrere dal 2015 la previsione di risoluzione del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.

ART. 7 OBBLIGO DI SEGNALAZIONE E ASTENSIONE

Nei procedimenti indicati all'articolo 1, comma 16, L. 190/2012, il Responsabile in materia di anticorruzione, in collaborazione con i Direttori d'ufficio, garantisce il monitoraggio dei rapporti personali, anche di parentela e affinità, tra il personale assegnato e i soggetti interessati, i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti, allo scopo di garantire il rispetto del dovere di astensione dal compito d'ufficio per conflitto di interesse.

Nei procedimenti indicati all'art. 1, comma 16, L. 190/2012, il Responsabile in materia di anticorruzione svolge il monitoraggio dei rapporti personali, anche di parentela e affinità, tra i Direttori d'ufficio e i soggetti interessati, i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti, allo scopo di garantire il rispetto del dovere di astensione dal compito d'ufficio per conflitto di interesse.

Oltre che nei procedimenti indicati all'art. 1, comma 16, L. 190/2012, il Responsabile anticorruzione svolge il monitoraggio previsto dai commi 1 e 2 di questo articolo anche con riferimento al personale, anche non dipendente, titolare di incarichi di direzione lavori, di collaudo e di coordinamento della sicurezza.

Il dipendente è tenuto ad informare il Responsabile anticorruzione in ordine ai rapporti personali che, tenuto conto delle mansioni assegnate, possono prevedibilmente determinare una situazione di conflitto di interessi nello svolgimento dell'attività lavorativa. Per il personale non dipendente del Parco Adamello-Brenta che presta le proprie mansioni in qualità di lavoratore autonomo, la

dichiarazione di assenza di conflitto di interesse è acquisita al fascicolo relativo al rapporto contrattuale concernente l'incarico ad esso assegnato dall'Amministrazione.

In caso di conflitto, attuale o potenziale, tali soggetti sono tenuti ad effettuare apposita segnalazione al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Tali soggetti devono altresì astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni e/o attività che possono coinvolgere interessi:

- propri, di parenti e affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbiano rapporti di frequentazione abituale;
- di soggetti o di organizzazioni di cui siano tutore, curatore, procuratore o agente;
- di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società, o stabilimenti di cui siano amministratori o gerenti o dirigenti.

ART. 8 CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE DI INCARICHI AI DIPENDENTI

L'Ente può conferire o autorizzare incarichi d'ufficio o extra-istituzionali, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicando entro 15 giorni al Dipartimento della funzione pubblica, tramite il portale PERLA PA, gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata secondo le modalità indicate dalla circolare dell'Ente Parco n. 4 di data 10 luglio 2013. Nel corso del 2015 è stata inoltrata a tutto il personale la deliberazione adottata dalla Giunta provinciale n. 625 di data 25 aprile 2014 avente ad oggetto *“Misure di contrasto alla corruzione: individuazione degli incarichi esterni vietati ai dipendenti”*.

ART. 9 INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' DI INCARICHI

Il D.Lgs. n. 39/2013 ha disciplinato specifiche cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni introducendo la sanzione della nullità per violazione della disciplina nonché altre specifiche sanzioni.

Il Dirigente rilascia annualmente una dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza di situazioni di incompatibilità per lo svolgimento dell'incarico. La dichiarazione è pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente – Amministrazione trasparente – Personale – Dirigenti.

ART. 10 ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO

Al fine di dare applicazione all'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001, nei contratti di assunzione del personale è stata inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro con il Parco Adamello-Brenta nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del medesimo dipendente. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale disposizione, sono nulli ed è vietato ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrarre con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

In attuazione al Piano 2015-2017 è stato previsto nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, il suddetto divieto ed è stata inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali

per conto dell'Amministrazione nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Il Responsabile anticorruzione, all'atto di cessazione del rapporto di lavoro, comunica al dipendente il divieto stabilito dall'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001.

ART. 11 INCARICHI NON AFFIDABILI AI SENSI DELL'ART. 35 BIS D. LGS. 165/2001

Il Responsabile anticorruzione assicura nelle fasi procedurali di nomina dei componenti delle commissioni il rispetto del divieto stabilito dall'articolo 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 *“Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici”* ove il comma 1 dispone *“Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:*

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere”.

Per il personale dipendente dell'Ente, l'accertamento è svolto prima della nomina della commissione. In caso di nomina di componenti esterni all'Ente, l'accertamento è svolto prima dell'insediamento della commissione.

ART. 12 TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNA LA L'ILLECITO

Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 sono tenute ad adottare i necessari accorgimenti tecnici affinché trovi attuazione la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di cui all'art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001.

Non può essere rilevata l'identità del dipendente che riferisce al proprio superiore gerarchico le condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

Per quanto riguarda le segnalazioni di condotte di cui all'art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, l'Amministrazione ha predisposto idonea modulistica per l'effettuazione delle stesse, disponibile sul sito internet dell'Ente. Dette segnalazioni devono essere indirizzate direttamente al Responsabile per la prevenzione della corruzione che procederà ad adottare codici sostitutivi dei dati identificativi e a protocollare la segnalazione priva di qualsiasi riferimento dei dati del segnalante. Entro 7 giorni dal ricevimento, il Responsabile per la prevenzione della corruzione adotta le opportune misure. Le misure adottate saranno oggetto di verbalizzazione da parte del Responsabile per la prevenzione della corruzione. Coloro che saranno coinvolti nella gestione della segnalazione saranno tenuti al rispetto della riservatezza la cui violazione sarà sanzionata con l'irrogazione di sanzioni disciplinari, oltre all'eventuale responsabilità civile e penale del soggetto.

Qualora oggetto di segnalazione sia il comportamento del Responsabile per la prevenzione della corruzione, la segnalazione dovrà essere indirizzata al Presidente del Parco Adamello-Brenta che procederà con analogo procedura.

Nella gestione delle segnalazioni verrà data attuazione al divieto di discriminazione nei confronti del denunciante e l'atto di denuncia sarà sottratto all'accesso.

Il dipendente che ritiene di aver subito una misura discriminatoria avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla denuncia, dà notizia circostanziata della discriminazione del Responsabile anticorruzione, il quale valuterà se nel concreto sussiste tale discriminazione adottando gli opportuni atti.

ART. 13 ROTAZIONE DEL PERSONALE

La Legge n. 190/2012 attribuisce al Responsabile della prevenzione della corruzione l'onere di verificare l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento di attività maggiormente esposte al rischio corruzione. Considerata la dimensione organizzativa dell'Ente, non è possibile adottare adeguati sistemi di rotazione del personale addetto alle aree esposte ad un maggior rischio, senza compromettere la continuità dell'attività dell'Ente, rilevato che in molti casi si tratta di figure professionali uniche all'interno della dotazione organica.

ART. 14 MONITORAGGIO DEI TERMINI

Con cadenza annuale l'Ente provvede ad effettuare controlli a campione in relazione ai termini di conclusione dei procedimenti amministrativi.

Altre misure di prevenzione della corruzione

ART. 15 MERCATO ELETTRONICO PROVINCIALE

Per l'acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, il Parco Adamello-Brenta si avvale del Mercato elettronico provinciale istituito dalla Provincia Autonoma di Trento (ME-PAT). Si tratta di un sistema finalizzato a semplificare e rendere più trasparenti i processi di approvvigionamento dell'Amministrazione, stimolare lo sviluppo di un approccio competitivo nella fase di offerta e sostenere lo sviluppo economico del territorio. Per quanto attiene alle modalità di utilizzo del Mercato Elettronico, l'Ente adempie alle indicazioni fornite da ultimo dalla Giunta Provinciale con deliberazioni 2114 e 2441 del 2015.

Ove determinati beni e servizi non siano disponibili sul mercato elettronico provinciale, l'Ente Parco ricorre a Consip.

ART. 16 PATTI DI INTEGRITÀ NEGLI AFFIDAMENTI

Considerata la ridotta dimensione dell'Ente, l'adozione di protocolli di integrità e legalità per l'affidamento di commesse appare di difficile attuazione. L'Ente si impegna ad adottare i protocolli assunti dalla Provincia Autonoma di Trento, previa verifica della compatibilità alla normativa.

ART. 17 TRASPARENZA

La Giunta esecutiva con deliberazione n. 11 di data 6 febbraio 2017 ha nominato il Vice-Direttore dell'Ente, ing. Massimo Corradi, Responsabile della Trasparenza per l'adempimento di quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013 e dalla L.P. 4/2014.

In fatto di Trasparenza l'Ente Parco ha ottemperato a quanto disposto dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1757 di data 20 ottobre 2014 (direttive per gli enti strumentali) ed a quanto previsto dal D.Lgs n. 33/2013.

ARTICOLO 18 CONTROLLI

Tra le misure volte a rendere più trasparente l'operato dell'Amministrazione è confermata una forma di controllo successivo a campione sulla regolarità delle procedure adottate in base alle circolari, direttive e a quanto contenuto nel presente Piano, oltre ad effettuare controlli sulle autocertificazioni rese dai vari soggetti. Il Responsabile della prevenzione della corruzione provvede a dare evidenza dei controlli nella relazione annuale.

ARTICOLO 19 OSSERVANZA PIANO

Ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della L. 190/2012 la violazione da parte dei dipendenti dell'Amministrazione delle misure di prevenzione previste da questo Piano costituisce illecito disciplinare. Il Responsabile della prevenzione della corruzione verifica l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità, oltre a vigilare sull'osservanza del Piano. Il presente Piano è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Anticorruzione.

Parte integrante e sostanziale della deliberazione della Giunta esecutiva n. 10 di data 6 febbraio 2017.

Il Segretario
f.to ing. Massimo Corradi

Il Presidente
f.to avv. Joseph Masè